



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 22/06/2006**

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 31 maggio 2006, n. 860

Reg. CE 1535/2003 e D.M. 25/05/2004 n. 1202 art. 4 - Riconoscimento Industria di Trasformazione delle pesche e pere "AR INDUSTRIE ALIMENTARI s.p.a. con sede legale in Agri e stabilimento in Torremaggiore (Fg) contrada Pagliara Vecchia".

L'anno 2006 addì 31 del mese di maggio in Bari, nella Sede dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro n. 45 - BARI

Il Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, riferisce quanto segue:

- Il Reg. CE n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003 all'art. 5 prevede che nel caso di pomodori, pesche e pere, i contratti di trasformazione possono essere unicamente stipulati da trasformatori riconosciuti dallo Stato membro il quale stabilisce le condizioni per detto riconoscimento;

- il Decreto Ministeriale 25 maggio 2004 n. 1202 all'art. 4 stabilisce che "previa istruttoria della domanda di riconoscimento presentata dall'Industria di trasformazione e verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni di ammissibilità si adotti apposito provvedimento di riconoscimento trasmettendone copia all'AGEA ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali" per l'inserimento nell'elenco nazionale dei trasformatori. Ovviamente la vigilanza sulle medesime industrie riconosciute nonché l'approvazione di ogni e qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione, il numero degli stabilimenti e tutte le modifiche apportate agli impianti che determinino variazioni significative delle capacità lavorative è effettuata dalla regione che adotta, successivamente, i consequenziali provvedimenti;

- l'allegato al D.M. 25 maggio 2004 n. 1202 stabilisce le inadempienze e le sanzioni da irrogare alle industrie di trasformazione che non applicano la normativa così come prevista dai regolamenti comunitari e dallo stesso D.M. e qualora si accerti che l'industria di trasformazione non ha adempiuto al pagamento della materia prima al produttore, o che il trasformatore non adempia ai propri obblighi o non si sottopone al regime dei controlli si procede alla revoca del riconoscimento concesso;

- il Reg. CE 1535/2003 all'art. 7 comma 1 lettera f) secondo capoverso recita "per i pomodori, le pesche e le pere, nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera e) e le condizioni di pagamento. Un eventuale ritardo di pagamento non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita". Lo stesso regolamento all'art. 35

comma 2 lettera b) prevede la revoca del riconoscimento al " trasformatore che non paga il prezzo previsto all'art. 7 paragrafo 1, primo comma, lettera e)". La lettura combinata del disposto dei due articoli non afferisce al saldo delle consegne bensì al pagamento del prezzo pattuito. Infatti l'art. 7 comma 1 lettera e) riporta il riferimento al " prezzo da pagare per la materia prima, eventualmente differenziato secondo la varietà e/o la qualità e/o il periodo di consegna";

- L'industria di trasformazione Ar Industrie Alimentari s.p.a. con sede legale in Angri (Sa) e stabilimento in Torremaggiore (Fg) contrada Pagliara Vecchia ha presentato istanza di riconoscimento con nota del 21/03/2006. Detta istanza è stata istruita con esito favorevole all'accoglimento dall'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia in data 15/05/2006;

- allo stato è necessario, per quanto innanzi, procedere al riconoscimento dell'industria di trasformazione AR Industrie Alimentari s.p.a. con sede legale in Angri (Sa) e stabilimento in Torremaggiore (Fg) contrada Pagliara Vecchia che ne ha fatto richiesta e per la quale è stato espletato l'apposito iter istruttorio.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, per quanto di propria competenza:

#### PROPONE

- di provvedere al riconoscimento dell'industria di trasformazione AR Industrie Alimentari s.p.a. con sede legale in Angri (Sa) e stabilimento in Torremaggiore (Fg) contrada Pagliara Vecchia;

- dichiara che non esistono, agli atti d'ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità giudiziaria a carico del beneficiario AR Industrie Alimentari s.p.a. con sede legale in Angri (Sa) e stabilimento in Torremaggiore (Fg) contrada Pagliara Vecchia.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Responsabile P.O. n. 17  
Dott. Nicola Tedone

Il Dirigente dell'Ufficio  
Associazionismo e alimentazione  
Antonio Frattaruolo

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

Vista la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28.7.1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di approvare le risultanze dell'istruttoria desinitiva richiamata nelle premesse, con la proposta in essa contenuta che qui si intende come integralmente trascritta;
- di riconoscere ai sensi dell'art. 4 del D.M. 1202 del 25/05/2004 l'industria di trasformazione della materia prima pesche e pere AR Industrie Alimentari s.p.a. con sede legale in Angri (Sa) e stabilimento in Torremaggiore (Fg) contrada Pagliara Vecchia;
- di iscrivere la predetta Industria di Trasformazione AR Industrie Alimentari s.p.a. al n. 1 dell'elenco regionale delle industrie di trasformazione pesche e pere;
- di incaricare l'Ufficio Associazionismo e Alimentazione di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. 13/1993;
- all'Industria di Trasformazione AR Industrie Alimentari s.p.a. è fatto obbligo, oltre al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia, di tenere presso lo stabilimento i registri di carico e scarico della materia prima e di quella trasformata;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione di notificare copia del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'impresa di trasformazione riconosciuta AR Industrie Alimentari s.p.a. con sede legale in Angri (Sa) e stabilimento in Torremaggiore (FG) contrada Pagliara Vecchia ed all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate è stato redatto in duplice originale di cui uno sarà conservato agli atti del Settore, l'altro sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale e copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari mentre non viene trasmessa all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo istituito presso il Settore Agricoltura e Alimentazione.

Il Dirigente di Settore  
Dott. Domenico Ragno